

Bando concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di n. 3 posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente e aventi profilo di operatore amministrativo – categoria B, posizione economica B1 – del C.C.N.L. degli enti pubblici non economici, a tempo pieno e indeterminato, addetti ad attività amministrative del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

La selezione, il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico saranno disciplinati dalle norme di legge in vigore per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e dal C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali.

### **Art. 1 - Requisiti di ammissione**

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) età non inferiore ad anni 18;
- c) idoneità fisica all'impiego per il posto al quale si riferisce il presente bando. L'amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i candidati che risulteranno vincitori, in base alla vigente normativa;
- d) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- e) non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- f) non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127 co. 1 lett. d) del d.p.r. n. 3 del 10 gennaio 1957;
- g) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni;
- h) avere conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado;

2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e anche alla data di immissione in servizio.

### **Art. 2 – Termini e modalità per la presentazione della domanda**

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, secondo il modello di cui all'allegato "A", dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo – Ordine degli Avvocati di Palermo – Palazzo di Giustizia, Piazza V. E. Orlando – 90100 Palermo, o mezzo pec nel rispetto di quanto previsto dall'art. 65 DLgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale "Concorsi ed esami", con indicazione sul retro della busta della seguente

dicitura: “Domanda di concorso pubblico per n. 3 posti di operatore amministrativo, categoria B1”.

2. Farà fede, relativamente all’osservanza del suddetto termine, il timbro a data dell’ufficio postale accettante e nel caso di trasmissione a mezzo pec farà fede la ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna. Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Il termine fissato per la presentazione delle domande e di eventuali titoli ad esse allegati è perentorio; pertanto non è ammesso l’invio di documentazione integrativa oltre tale termine.

4. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare per iscritto, nella domanda di partecipazione, l’eventuale diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

6. Per tutti i candidati, l’ammissione al concorso viene disposta sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione.

7. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 del citato d.p.r., il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità.

### **Art. 3 – Dichiarazioni da rendere nella domanda**

1. Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto d.p.r.:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza o domicilio (se diverso), codice fiscale, indirizzo e-mail e recapito telefonico, a pena di esclusione;

b) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito.

c) i periodi di attività lavorativa (titoli di servizio) svolti, sia a tempo determinato che indeterminato, presso amministrazioni pubbliche, con contratto di lavoro subordinato, indicando l'amministrazione, la durata del rapporto (e indicando con precisione il giorno, il mese e l'anno di inizio e di fine del rapporto di lavoro), la qualifica e/o categoria e il profilo professionale ricoperti;

d) in caso di servizio prestato a tempo parziale, la percentuale lavorativa svolta. Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione dei titoli, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato;

e) con precisione l'eventuale godimento di periodi di aspettativa, nei quali non viene maturata anzianità di servizio;

f) eventuali altri titoli posseduti (titoli vari), da far valere ai fini della valutazione di cui al successivo art. 8. La scelta circa la valutazione di tali titoli compete discrezionalmente alla Commissione esaminatrice, sulla scorta dei parametri individuati dal presente bando. In ogni caso, gli stessi titoli potranno essere valutati solo se attinenti alle funzioni messe a concorso e comunque solo se nella domanda di partecipazione essi vengono indicati in modo completo e chiaro.

2. Gli aspiranti concorrenti, al momento della presentazione della domanda, non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni, in quanto i requisiti di ammissione e gli altri titoli posseduti possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione al concorso semplicemente firmando in calce la stessa. E' comunque consentito produrre i titoli posseduti in originale ovvero in copia fotostatica.

3. L'amministrazione si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

4. I titoli autocertificati per fruire dei benefici di "preferenza" di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., in caso di posizionamento *ex aequo* nella graduatoria di merito al termine delle prove d'esame, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5. Anche il possesso dei citati titoli di preferenza dovrà essere autocertificato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in sede di domanda di partecipazione al concorso.

6. Non potranno essere prese in considerazione le certificazioni o le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso di titoli prodotte oltre il termine di scadenza del bando.

7. I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa e conseguente loro esclusione dalla procedura, la data e la propria firma non autenticata, in conformità a quanto disposto dal vigente art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

8. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.

9. Oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda non è ammessa la regolarizzazione della stessa da parte dei candidati che abbiano ommesso, in tutto o in parte, anche una sola delle dichiarazioni prescritte.

#### **Art. 4 – Esclusione dal concorso**

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con provvedimento motivato.

#### **Art. 5 – Preselezione**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo procederà allo svolgimento di una prova preselettiva intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di inquadramento.

2. La preselezione consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

- elementi di diritto amministrativo;
- elementi di ordinamento professionale forense;
- nozioni di ordinamento giudiziario;
- lingua straniera (a scelta del candidato tra inglese o francese);
- informatica di base (nozioni sui principali software individuali di videoscrittura, fogli elettronici, posta elettronica e internet).

3. La preselezione non costituisce prova d'esame e pertanto il relativo punteggio non sarà sommato a quello delle successive prove (scritte e orale).

In tale contesto si procederà all'accertamento delle conoscenze informatiche e di una lingua straniera, così come previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.

4. La prova preselettiva si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 18/30. Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i primi 20 candidati (più eventuali *ex aequo*), in base all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva.

5. La quantificazione dei quesiti da somministrare ai candidati e i relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e saranno comunicati ai candidati presenti prima dell'inizio dello svolgimento della prova in questione.

6. Relativamente ai quesiti vertenti su una delle due lingue straniere sopra indicate, ciascun candidato potrà effettuare la scelta su quale lingua cimentarsi (e, conseguentemente, a quali quesiti rispondere) il giorno stesso della prova. Ciascun candidato, una volta effettuata la scelta in questione, potrà rispondere solo ai quesiti relativi alla lingua prescelta.

7. L'amministrazione potrà affidare l'organizzazione della preselezione a soggetti pubblici o privati professionalmente accreditati nel campo della selezione e ricerca del personale, ferma la presenza dei membri della Commissione esaminatrice allo svolgimento della prova preselettiva.

### **Art. 6 – Prove d'esame**

1. Le prove d'esame si articolano in una prova scritta ed in una prova orale.

2. La prova scritta sarà a contenuto teorico e verterà sulle seguenti materie:

- diritto amministrativo e organizzazione amministrativa;
- ordinamento professionale forense.

3. Il tempo complessivo a disposizione dei candidati per lo svolgimento di ciascuna prova sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato ai candidati prima dell'inizio dello svolgimento della prova.

4. I candidati, durante lo svolgimento di entrambe le prove scritte, non potranno consultare alcun testo di legge, ancorché non commentato, né potranno utilizzare altri strumenti di supporto.

5. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte nonché sulle seguenti tematiche:

- elementi di contabilità pubblica generale;
- disciplina dell'attività professionale dell'avvocato;
- elementi di deontologia forense e procedimenti disciplinari degli avvocati;
- patrocinio a spese dello Stato;
- nozioni di ordinamento giudiziario;
- nozioni di mediazione e di arbitrato finalizzati alla conciliazione o soluzione arbitrale delle controversie civili e commerciali e sugli organismi di composizione della crisi;
- nozioni di informatica, con particolare riferimento a programmi di scrittura e calcolo;
- nozioni di informatica giuridica (processo telematico);

- normativa sulla protezione dei dati personali.

6. La Commissione esaminatrice, previa elaborazione dei criteri di valutazione dei candidati, nel ripartire i punti per la valutazione delle prove, utilizzerà i seguenti indicatori:

- a) grado di preparazione sulle materie oggetto delle prove;
- b) grado di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più recenti;
- c) capacità di individuare soluzioni innovative nell'organizzazione dell'attività amministrativa;
- d) grado di autonomia nella gestione del lavoro;
- e) capacità di analisi di casi e situazioni attinenti le funzioni oggetto del profilo professionale richiesto.

L'accertamento del possesso delle nozioni di informatica potrà svolgersi anche attraverso esemplificazioni su personal computer.

7. La prova orale sarà svolta in luogo aperto al pubblico.

8. A ciascuna prova viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Ciascuna prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30. La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati nelle due prove scritte, nella prova orale e in sede di valutazione dei titoli (in totale, massimo 100 punti).

9. La Commissione esaminatrice, nel procedere alla valutazione delle prove scritte, non esaminerà l'elaborato del concorrente che non avrà superato la prima prova.

10. In nessuna fase della procedura l'amministrazione fornirà ai candidati indicazioni in ordine ai testi sui quali preparare le prove d'esame.

### **Art. 7 - Valutazione dei titoli**

1. Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 10,00 punti, così analiticamente ripartito:

Titoli di servizio: fino a 5,00 punti:

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti di qualunque tipologia, anche di somministrazione di lavoro, stipulati con Consigli dell'Ordine degli Avvocati con inquadramento nella categoria B, posizione economica B1: punti 0,12 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni;
- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella categoria B, posizione economica B1 del comparto delle funzioni centrali(per i rapporti di lavoro presso enti avente un diverso inquadramento del personale si procederà d'ufficio alla necessaria equiparazione, fermo restando che per l'accesso alla categoria indicata il titolo di studio richiesto doveva essere

diploma di scuola media secondaria di secondo grado): punti 0,09 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni.

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti di qualunque tipologia, anche di somministrazione di lavoro, stipulati con Consigli dell'Ordine degli Avvocati con inquadramento nella categoria A, posizione economica A1, A2 e A3: punti 0,06 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni;

- anzianità maturata in rapporti di lavoro subordinato in virtù di contratti stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella categoria A, posizione economica A1, A2 e A3 del comparto Funzioni Centrali(per i rapporti di lavoro presso enti avente un diverso inquadramento del personale si procederà d'ufficio alla necessaria equiparazione, fermo restando che per l'accesso alla categoria indicata il titolo di studio richiesto doveva essere diploma di scuola media secondaria di secondo grado): punti 0,03 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni.

Non saranno in nessun caso valutabili i servizi prestati in virtù di contratti di lavoro autonomo, a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché altri rapporti di lavoro diversi da quelli di natura subordinata.

Nell'ambito di ciascuna delle suesposte fattispecie, i rapporti di lavoro diversi per durata e/o ente di appartenenza possono essere sommati tra loro, purché relativi alla medesima categoria o qualifica funzionale.

I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno valutati in proporzione al servizio effettivamente prestato.

Eventuali periodi di aspettativa non retribuita (durante i quali non si matura anzianità di servizio) dovranno essere espressamente dichiarati dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso.

Titoli vari: fino a 5,00 punti:

- diploma di laurea quadriennale appartenente al vecchio ordinamento universitario, oppure ulteriore laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) appartenente al nuovo ordinamento universitario in materie giuridico/amministrative: 2,00 punti;

- diploma di dottorato di ricerca in materie giuridico/amministrative: 1,00 punto;

- master post universitario (di durata almeno annuale) in materie giuridico/amministrative: punti 0,5 ciascuno, fino a un massimo di 1,00 punto;

- corsi di formazione con superamento di esame finale, attinenti alle funzioni e al posto messo a concorso (quindi a indirizzo giuridico, amministrativo, economico, linguistico o informatico): punti 0,25 ciascuno, fino a un massimo di 1,00 punto;

- corsi di formazione senza superamento di esame finale, attinenti alle funzioni e al posto messo a concorso (quindi a indirizzo giuridico, amministrativo, economico, linguistico o informatico): punti 0,10 ciascuno, fino a un massimo di punti 0,5;

2. La valutazione dei titoli e la relativa comunicazione potrà essere effettuata da parte della Commissione esaminatrice anche dopo l'espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.

3. Qualora i dati autocertificati dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso non permettessero alla Commissione esaminatrice una valutazione certa di alcuni specifici titoli, la stessa si asterrà dal valutarli.

4. Se un candidato, contravvenendo a quella che è un'espressa disposizione del bando di concorso, non indica con precisione, senza arrotondamenti, le durate dei singoli rapporti di lavoro (data di inizio e data di fine rapporto), la valutazione verrà fatta per difetto sui soli periodi per i quali si può ricavare la certezza della prestazione lavorativa. A titolo esemplificativo, dichiarazioni del tipo: marzo 2009 – giugno 2009 saranno valutate come se il periodo andasse dal 31 marzo al 1° giugno; dichiarazioni del tipo: dal 2008 al 2009, verranno valutate come se l'attività fosse stata svolta dal 31 dicembre 2008 al 1° gennaio 2009. Qualora fosse stata omessa la data finale di un rapporto e fosse stato indicato che lo stesso è "tuttora" in corso, la Commissione esaminatrice valuterà il periodo fino alla data di spedizione della domanda di partecipazione al concorso.

#### **Art. 8 – Calendario delle prove**

1. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

2. Le generalità dei candidati non ammessi saranno tenute e conservate dal Consigliere Segretario e indicate al diretto interessato, a sua richiesta; esse non saranno inserite nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

3. Il luogo di svolgimento, la data e l'ora della prova preselettiva verranno comunicati ai candidati ammessi mediante contestuale pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

La pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Palermo di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3 ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione scritta individuale ai candidati.

4. I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva (e, se ammessi, alle successive prove d'esame) muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. In occasione dello svolgimento della prova preselettiva, il calendario delle successive prove scritte, ed eventualmente anche quello della prova orale, che potranno svolgersi, rispettivamente, a decorrere dal quindicesimo e dal ventesimo giorno successivo a quello di svolgimento della preselezione, potrà essere comunicato, sempre nel rispetto dei termini minimi di preavviso di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 487/1994, mediante pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Anche tale pubblicazione, se effettuata, avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Saranno pubblicati nella bacheca dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, posta nella sede del Consiglio dell'Ordine, e inseriti nell'area "Concorsi" nel sito internet dell'Ordine:

- a) la delibera del Consiglio dell'Ordine di ammissione dei candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione al concorso;
- b) l'avviso relativo al calendario delle prove d'esame.

7. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nel rispetto della riservatezza dei dati personali, e gli eventuali documenti interni, saranno inseriti nel sito internet dell'Ordine, nell'area "Concorsi".

8. La pubblicazione di cui al punto 6 sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione delle prove d'esame saranno dichiarati rinunciari.

#### **Art. 9 – Pubblicazione della graduatoria finale. Norma di salvaguardia**

1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, di cui all'art. 6 co. 5 del presente bando. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che formerà la graduatoria definitiva e procederà alla dichiarazione dei vincitori.

2. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso ai sensi del precedente art. 3.

3. La graduatoria di merito verrà pubblicata entro sette giorni dalla data di approvazione nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Dalla pubblicazione della graduatoria decorreranno i termini per eventuali impugnative.

4. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati.

5. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere, revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dare corso all'assunzione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di variazione delle esigenze organizzative dell'Ordine, ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari e/o di pareri interpretativi sulla normativa vigente nel settore, forniti da organismi pubblici a ciò deputati.

6. La validità della graduatoria formata all'esito del presente concorso è determinata dalla legge e attualmente è di tre anni. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo si riserva la facoltà di avvalersene, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali in vigore, eventualmente anche per assunzioni a tempo determinato.

#### **Art. 10 – Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice sarà costituita con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in un numero di tre componenti scelti tra soggetti con comprovate conoscenze nelle materie oggetto della prova del bando.

#### **Art. 11 – Assunzione**

1. I candidati risultati vincitori verranno assunti a tempo indeterminato alle dipendenze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di prova secondo le disposizioni del vigente C.C.N.L. del comparto delle Funzioni centrali.

2. L'assunzione avverrà alle condizioni previste dal C.C.N.L. del comparto degli enti pubblici non economici vigente al momento dell'assunzione, con inquadramento nella categoria B, posizione economia B1, profilo di operatore amministrativo della dotazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

3. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori saranno invitati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti. Scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dell'Ordine dichiarerà di non dare luogo alla stipulazione del contratto stesso o di procedere alla sua risoluzione, se già stipulato.

4. La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata presa di servizio alla data indicata nel contratto sarà considerata come rinuncia all'assunzione e comporterà la sostituzione del candidato con quello idoneo che si trova nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria di merito.

## **Art. 12 – Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati personali del concorrente di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento concorsuale saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso e per la conseguente assunzione.
2. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, a cura del personale del Consiglio dell'Ordine assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali e d'assunzione.
3. Come si evince dal contenuto stesso del bando alcuni dati (ad esempio, le generalità) sono indispensabili per l'ammissione al concorso, altri sono indispensabili ai fini di attribuire benefici al concorrente (ad esempio, la dichiarazione dei titoli preferenziali), altri ancora sono funzionali allo snellimento delle procedure (ad esempio, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, ecc.).
4. Se i dati richiesti non sono forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti.
5. Ai sensi della normativa prevista dal regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali – GDPR, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
6. S'informa inoltre che, per esercitare i diritti inerenti all'utilizzo e alla conservazione dei propri dati personali, l'interessato potrà rivolgersi al Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

## **Art. 13 – Termine della procedura concorsuale**

La procedura concorsuale sarà ultimata entro il termine massimo previsto per legge ai sensi dell'art. 11 co. 5 del d.p.r. n. 487/1994.

## **Art. 14 – Disposizioni finali**

1. L'unità organizzativa competente per l'istruttoria delle domande e degli atti del procedimento connessi all'espletamento della procedura concorsuale è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, presso il quale ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso ai sensi della legge n. 241/1990.
2. Ai sensi dell'art. 35 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 57 del medesimo d.lgs.
3. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre che applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

Palermo 12/11/2020

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
dell'Ordine degli Avvocati  
(avv. Antonio Armetta)

IL PRESIDENTE  
dell'Ordine degli Avvocati  
(avv. Giovanni Immordino)